

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/03/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36105-la-tutela-delle-donne-nella-prospettiva-italiana-e-nel-diritto-internazionale>

Autore: Federica Di Pietro

La tutela delle donne nella prospettiva italiana e nel diritto internazionale

LA TUTELA DELLE DONNE NELLA PROSPETTIVA ITALIANA E NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Lo scorso 25 novembre si è celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne designata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale riguardo ad un fenomeno che colpisce senza distinzioni, donne di diverse fasce d'età ed estrazione sociale. I dati raccolti dalle associazioni che si occupano di fornire assistenza alle donne vittime di violenza in Italia sono allarmanti¹: solo nel corso del 2013 nel nostro Paese ci sono state ben 134 vittime e si stima che in Europa nello stesso periodo abbiano subito forme di violenza circa 13 milioni di donne².

Da tempo il nostro Paese viene redarguito dalle principali organizzazioni internazionali che lamentano, oltre ad una situazione allarmante dovuta al grande numero di donne vittime di violenza, il silenzio di una società che non accenna a cambiare³. Lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite che si occupa di monitorare il fenomeno, Rashida Manjoo⁴, in passato ha pronunciato parole molto dure nei riguardi delle politiche messe in atto dal nostro Paese, affermando che seppure «sono stati fatti sforzi da parte del Governo, attraverso l'adozione di leggi e politiche, incluso il Piano di Azione Nazionale contro la violenza, questi risultati non hanno però, portato a una diminuzione di femmicidi o sono stati tradotti in un miglioramento della condizione di vita delle donne e delle

¹Sono numerosissimi i casi di donne che subiscono forme di violenza nel nostro Paese. Dal 2006 al 2013 hanno perso la vita ben 1.042 donne. Per quanto riguarda i dati sulla violenza delle donne in Italia si invita a leggere l'«Indagine sui femmicidi in Italia realizzata sui dati della stampa nazionale e locale: anno 2013», realizzato a cura del Gruppo di lavoro sui femmicidi della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e consultabile al sito internet: www.west-info.eu/it/2013-anno-record-per-numero-di-donne-uccise/casa-delle-donne-per-non-subire-violenza-indagine-sui-femicidi-in-italia-realizzata-sui-dati-della-stampa-nazionale-e-locale-anno-2013/, visitato in data 24 marzo 2013.

²Per approfondimenti si rimanda al primo rapporto sulla violenza contro le donne diffuso dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali alla pagina web: www.fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results, consultata in data 24 marzo 2014.

³In proposito, hanno fatto scalpore le affermazioni del parroco di San Terenzo, paesino in provincia di La Spezia, il quale alla vigilia di Natale ha affisso sulla bacheca della sua Chiesa alcune righe nelle quali affermava: « donne e femmicidio. Facciano sana autocritica, quante volte provocano?». La vicenda è stata riportata dalla stampa nazionale che ha seguito gli sviluppi della vicenda, accompagnata dalle numerose polemiche da parte delle femministe. In particolare, si legga l'articolo pubblicato al sito rai www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-15167bbc-2ebc-427f-aa38-5f56451cb759.html e quello pubblicato su Avvenire.it, dove sono riportate le parole del vescovo della diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnano, Mons. Luigi Ernesto Palletti, il quale ha commentato: «In nessun modo può essere messo in diretta correlazione qualunque deprecabile fenomeno di violenza sulle donne con qualsivoglia altra motivazione, né tantomeno tentare di darne una inconsistente giustificazione», in www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Ierici-parroco-femmicidio.aspx

⁴Rashida Manjoo, oltre ad essere *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite per il contrasto alla violenza sulle donne, è ex commissario parlamentare della Commissione sulla parità di genere in Sud Africa e docente presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Città del Capo. E' da sempre impegnata in numerosi progetti per affrontare le differenze razziali ed ha insegnato diritti umani nella prestigiosa Università di Harvard.

bambine⁵.» Rashida Manjoo ha evidenziato un *problema strutturale della società italiana*⁶, sostenendo che l'Italia è chiamata «a eliminare gli atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nell'ambiente di lavoro» e ha aggiunto che «in un contesto sociale patriarcale, dove la violenza domestica non viene sempre percepita come un crimine, persiste la percezione che le risposte dello Stato non siano appropriate e sufficienti.»

Tra i provvedimenti che la comunità internazionale ha chiesto ripetutamente all'Italia di mettere in atto, il più importante è stato la ratifica della *Convenzione di Istanbul per la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e la condanna dei colpevoli*⁷, avvenuta nel nostro Paese con la legge n. 77 del 27 giugno 2013. La Convenzione rappresenta il primo strumento vincolante in grado di creare un quadro giuridico completo al fine di proteggere le donne da ogni forma di violenza⁸. Soffermandosi brevemente su quanto disposto nel testo, è opportuno evidenziare gli obiettivi che la Convenzione di Istanbul si propone di realizzare: in particolare, gli Stati, una volta proceduto alla ratifica⁹, sono tenuti a “proteggere le donne da ogni forma di violenza”, oltre a mettere in atto misure volte a “prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”. Inoltre, nella Convenzione si sottolinea la fondamentale importanza di operare attivamente nella società, contribuendo sia ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, sia a promuovere la concreta parità tra i sessi¹⁰.

Nel piano interno, l'intervento degli Stati dovrà essere volto a predisporre un quadro di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore delle vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica, mentre a livello sovranazionale, sarà richiesto ai vari Paesi di “promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, oltre all'impegno volto ad assistere e sostenere l'operato delle organizzazioni e delle autorità incaricate dalla legge “al fine di adottare un approccio integrato” per combattere il

⁵Cfr. l'articolo di L. PRONZATO, *Violenza sulle donne. L'Onu all'Italia: “Crimine di Stato, fate di più”*, in *Corriere della Sera.it*, 25 giugno 2012 e consultabile al sito internet: www.27esimaora.corriere.it/articolo/la-violenza-sulle-donne-e-invisibiliconoscerla-e-un-diritto-umano/

⁶Rashida Manjoo raccomanda espressamente ai Governi italiani di «intervenire sulle cause strutturali della disuguaglianza di genere e della discriminazione».

⁷L'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2012. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica STCE n° : 210 è stata aperta alle firme a Istanbul l'11 maggio 2011, ma ad oggi non è ancora entrata in vigore a livello internazionale, mancando le 10 ratifiche richieste. Per un aggiornamento sullo stato delle firme e delle ratifiche si rimanda al sito internet: www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ITA, consultato in data 18 gennaio 2013.

⁸Vedi il sito internet ufficiale della Convenzione: www.conventions.coe.int/Treaty/ITA/Summaries/Html/210.htm

⁹Al momento in cui si scrive la Convenzione è stata ratificata da Albania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Italia, Montenegro, Portogallo, Serbia e Turchia. Il numero totale di firme non seguite da ratifiche è 25, mentre il numero di ratifiche è 8, contro le 10 richieste per l'entrata in vigore.

¹⁰E' interessante sottolineare il termine *autodeterminazione delle donne*, che la Convenzione menziona: “ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne”.

fenomeno¹¹.

La Convenzione fornisce una definizione di ciò che viene indicato come “violenza nei confronti delle donne¹²” e di “violenza domestica”.

Secondo la Convenzione di Istanbul, la violenza sulla donna rappresenta una violazione dei diritti umani, che comporta una forma di discriminazione nei confronti delle donne¹³. Tale forma di violenza comprende atti che “provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

A questa definizione si aggiunge quella della cd. “violenza domestica”. L’articolo 3, lett. b) della Convenzione restringe il contesto in cui tale tipo di violenza può verificarsi, ed in particolare, viene fatta espressa menzione alla famiglia, sia per quanto riguarda il nucleo familiare attuale, sia per quanto concerne i rapporti instauratisi in passato tra la donna e precedenti coniugi o partner, specificando che non rileva il fatto che “l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima¹⁴.”

Oltre alla recente Convenzione di Istanbul, è bene ricordare che il primo strumento di portata internazionale ad aver affrontato il problema delle discriminazioni tra uomo e donna è stato la *Dichiarazione sulla eliminazione della discriminazione contro le donne*. A quest’ultima, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 7 novembre 1967¹⁵, è seguita la *Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna*, entrata in vigore dal 3 settembre 1981¹⁶. Tra le varie forme di tutela che vengono predisposte dal testo della Convenzione, si ricorda in particolare, la creazione di un *Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le*

¹¹La Convenzione di Istanbul può essere letta in lingua italiana al sito internet: www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FFC77BA1-49A5-4355-960D-F93213D1653D/0/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf. La versione in lingua inglese della Convenzione è invece pubblicata alla pagina web: www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm

¹²Tra le definizioni di violenza sulle donne si ricorda anche quella data dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che l’ha definita come “una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella pubblica”. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet del Ministero dell’Interno che riporta tale definizione in lingua italiana: www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema006.html

¹³La definizione di violenza sulle donne è presente nell’art. 3 della Convenzione di Istanbul nella quale si afferma che con l’espressione “violenza sulle donne”, “ si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

¹⁴All’articolo 3 della Convenzione di Istanbul vengono riportate altre definizioni tra le quali, “genere”, “donna”, termine con il quale si fa riferimento anche a ragazze con meno di 18 anni, “vittima” e “violenza sulle donne basata sul genere”.

¹⁵V. la Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 2263 (XXII) del 7 novembre 1967.

¹⁶La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna è stata firmata dall’Italia il 17 luglio 1980 ed è stata ratificata il 10 giugno 1985. La Convenzione è consultabile in lingua inglese al sito internet delle Nazioni Unite: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

donne¹⁷. Grazie all'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del *Protocollo facoltativo relativo al diritto di petizione per le donne* nel 1999¹⁸, è stata riconosciuta al Comitato la competenza a ricevere comunicazioni che possono essere presentate ai suoi membri, sia a titolo individuale che collettivo. E' opportuno sottolineare che una simile forma di controllo è stata prevista anche all'interno della Convenzione di Istanbul, la quale prevede la creazione di un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che ha il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte degli Stati contraenti¹⁹.

Gli strumenti che a livello internazionale tutelano la situazione delle donne sono ormai numerosi. Passando dalle principali convenzioni internazionali che garantiscono una tutela diretta alle vittime di genere, come ad esempio, la *Convenzione sui diritti politici delle donne* (in vigore dal 7 luglio 1954), la *Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate* (in vigore dal 1 agosto 1958) e la *Convenzione e la relativa Raccomandazione relativa al consenso matrimoniale, all'età minima per il matrimonio e alla registrazione dei matrimoni* (in vigore dal 9 dicembre 1964)²⁰, si arriva a forme di "tutela indiretta dello status delle donne", predisposte dalle Nazioni Unite²¹ e a strumenti di protezione operanti a livello regionale quali, la *Convenzione interamericana per la prevenzione, punizione ed eliminazione della violenza contro le donne* del 1994, e il *Protocollo relativo ai diritti delle donne*, in vigore nell'Unione Africana dal 21 novembre 1995.

Nonostante la grande mobilitazione della stampa nazionale ed internazionale dell'ultimo periodo, sono ancora troppi i casi in cui le donne subiscono maltrattamenti di vario tipo, fino ad arrivare, nei casi estremi, alla morte, spesso per mano di un familiare o di un partner. Dai dati raccolti dalle varie associazioni di volontariato che si occupano di tutelare le donne che hanno subito violenza, emerge che la strada da fare per tutelare efficacemente le vittime è ancora lunga. In primo luogo, sarebbe auspicabile l'entrata in vigore della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, anche se

¹⁷ Il Comitato è previsto agli articoli 17-30 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna. Il Comitato opera sulla base di particolari competenze che gli sono riconosciute ed è composto da ventitré esperti, scelti sulla base dei meriti e dell'esperienza nel settore della protezione delle donne. Per maggiori informazioni sul Comitato si rimanda alla pagina web: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm

¹⁸ Il testo del Protocollo è stato presentato nel corso dei lavori della Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993 ed è stato adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/54/4 del 6 ottobre 1999.

¹⁹ Si rimanda in particolare, all'art. 66 della Convenzione di Istanbul, intitolato: "Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica". Il comma 2 dispone che il Gruppo di esperti "è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari".

²⁰ Si ricordano inoltre, a livello regionale, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa. In particolare, si ricordano la Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, e la Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace.

²¹ In merito si rimanda a N. BURROWS, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, in *Netherlands International Law Review*, 1985, pp.419 e ss. e C. ZANGHI', *La protezione internazionale dei diritti dell'Uomo*, Seconda Ed., G. Giappichelli, Torino, 2006, pp. 45-46.

al momento ciò è demandato agli Stati che devono ancora apporre il numero di ratifiche necessario affinché ciò avvenga. La Convenzione di Istanbul infatti, offre numerose indicazioni (si va dagli obblighi generali di protezione, alla raccolta di dati e ricerca; dalla sensibilizzazione ed istruzione, alla creazione di programmi preventivi e di trattamento) che se rispettate e messe in atto a livello nazionale e locale, porterebbero ad una significativa riduzione del numero di donne che subiscono violenze.

Infine, occorrerebbe sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e scardinare i retaggi socio-culturali del passato che relegano la donna in una posizione di subordinazione rispetto all'uomo. Per questo però, forse in Italia ci vorrà ancora del tempo.

Federica Di Pietro

Dottoressa di ricerca di diritto internazionale dell'Università di Pavia